

Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna interessati alle elezioni comunali 2022

All'Azienda regionale per la salute ARES

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

**Oggetto**: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022.

D.L. 4 maggio 2022, n. 41 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto."

Con il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2022, sono state adottate disposizioni urgenti in vista delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, finalizzate ad assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori positivi al Covid-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, nonché a garantire lo svolgimento coordinato e in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Si riassume di seguito il contenuto delle principali disposizioni del predetto decreto-legge:

## <u>Art.1 – Operazioni di votazione</u>

E' disposto che l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato le schede, provveda ad inserirle personalmente nelle corrispondenti urne.

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022

Per gli adempimenti comuni alle consultazioni elettorali (primo turno) e referendarie, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i referendum.

La composizione degli uffici elettorali di sezione e gli onorari spettanti ai relativi componenti sono determinati dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'art. 1, commi 3 e 5, lett. b), della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Quanto alle operazioni di scrutinio delle elezioni comunali, le stesse sono rinviate alle ore 14 del lunedì, posto che si procederà prima allo scrutinio dei referendum.



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

> Art. 3 – Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

Ai sensi del primo comma:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti Covid-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui agli articoli 52 del D.P.R. n. 361/1957 e 43 del D.P.R. n. 570/1960 (si rammenta, per inciso, che la disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere prevede che tali sezioni siano istituite e operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto, mentre per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto prevede l'istituzione solo del seggio speciale con funzioni limitate alla raccolta del voto dei degenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 aprile 1976, n. 136);

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19), per il tramite dei seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, nonché dei ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto;

c) ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e ai componenti dei seggi speciali di cui alla lett. b), le competenti autorità sanitarie impartiscono indicazioni operative riguardo alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

In caso di accertata impossibilità di costituire una sezione elettorale ospedaliera o un seggio speciale, il Sindaco può nominare, quali componenti degli stessi, il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente Azienda sanitaria locale, oppure, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità (a tal fine le organizzazioni chiedono agli aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni). La nomina, in ogni caso, può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Ove ulteriormente necessario, il Sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune (comma 2).



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

Presso le sezioni elettorali ospedaliere di cui al presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle USCAR designato dalla competente Azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario (*comma 3*).

Il comma 4 detta, invece, disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, residenti in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19. Ciò attraverso l'istituzione, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, di seggi speciali ex art. 9 L. n. 136/1976, i cui componenti sono nominati dal Sindaco tra il personale delle USCAR o, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del Sindaco.

Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

Anche in tale ipotesi, le competenti autorità sanitarie impartiscono indicazioni operative riguardo alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Come ulteriore possibilità, ai sensi del comma 5, in caso di impossibilità di costituire seggi speciale in uno o più comuni, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i Sindaci interessati.

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 (in trattamento ospedaliero o domiciliare o in isolamento), i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie ospitanti reparti Covid-19 e dei seggi speciali di cui ai precedenti commi sono muniti delle certificazioni verdi Covid-19, secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (comma 6).

Infine, in considerazione della particolare delicatezza e del rilevante impegno che la raccolta del voto dei malati Covid-19 comporta, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge n. 70/1980, aumentato del 50 per cento (comma 7).

Affinché sia garantita la puntuale attuazione delle disposizioni in esame, l'Azienda regionale per la salute (ARES) dovrà fornire ai Comuni interessati alle elezioni, alle Prefetture e a questo Ufficio l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, in modo che, qualora ci fossero le condizioni, potranno essere istituite nuove sezioni ospedaliere o seggi speciali, per le/i quali, a



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

seguito di relativa comunicazione, sarà necessario procedere all'attività di formazione dei relativi componenti.

Nell'ambito delle proprie competenze, le Prefetture della Sardegna sono invitate ad attivare le commissioni elettorali circondariali, i sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali elettorali affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del presente decreto-legge.

Quanto sopra si dovrà rappresentare anche alla competente Corte d'Appello di Cagliari, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere ed ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa "ordinaria".

Gli ufficiali elettorali dei comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Art. 4 – Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza e, a tal fine, devono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, tra il 10° e il 5° giorno precedente quello della votazione (cioè, tra giovedì 2 e martedì 7 giugno p.v.) la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante la volontà di votare presso il proprio domicilio, con indicazione dell'indirizzo completo dello stesso;
- b) certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dall'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 14° giorno antecedente quello della votazione (cioè al 29 maggio), che attesti l'esistenza delle condizioni per l'ammissione al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

I commi 3 e 4 dell'articolo in esame specificano gli adempimenti che i comuni sono tenuti a porre in essere in conseguenza delle richieste di voto domiciliare pervenute.

Si precisa che l'elettore può esprimere il voto per le elezioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui si trova la sezione ospedaliera od operi il seggio speciale cui è assegnato a sensi del terzo comma.

Il voto degli elettori viene raccolto a domicilio durante le ore di apertura della votazione nei seggi ordinari, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica, assicurando con ogni mezzo idoneo la libertà



Direzione generale della Presidenza Servizio Statistica regionale ed elettorale

e segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore

(comma 5).

Art. 5 - Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

Oltre alla sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale e all'istituzione di un fondo a ciò destinato nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, la norma prevede che le operazioni di

votazione si svolgano nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

In base a tale disposizione è stato adottato l'allegato "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", sottoscritto dal Ministro

dell'Interno e il Ministro della Salute, che contiene alcune indicazioni circa le misure di

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 che occorre adottare in occasione dello

svolgimento delle prossime consultazioni.

Si informa, inoltre, che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 24924 del 10 maggio

2022, avente ad oggetto "Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da

SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti

dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022", recante indicazioni operative per la

raccolta del voto domiciliare e presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali

(RSA), nonché sulla formazione del personale ad essa dedicato.

Art. 6 – Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

Per le disposizioni del presente articolo, inerenti alla presentazione delle liste e candidature e alla

determinazione del quorum dei votanti, si rinvia a quanto già rappresentato con le precedenti

circolari di questo Servizio prot. n. 8103 del 6 maggio 2022 e prot. n. 8401 dell'11 maggio 2022.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo